

REGOLAMENTO (CEE) N. 720/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1988

che fissa, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1988, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Portogallo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/87⁽⁴⁾, occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, nonché i limiti del volume annuo d'importazione di tali prodotti; che occorre fissare tali valori conformemente ai criteri definiti all'articolo 292 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, i quantitativi da mettere in consumo in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:

- a) 65 000 t di olio di soia,
- b) 110 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,
- c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.

2. Per detto periodo, i limiti del volume d'importazione in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:

- a) 65 000 t di olio di soia,
- b) 98 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,
- c) 35 000 t di altri oli e grassi alimentari.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1987, pag. 17.